



COMUNE DI MONTALDO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Trinità, 17 – CAP 10020

Tel. 011.9408089 – Fax. 011.9406878

P.IVA 02084410014 – C.F. 90011130011

comune.montaldotorinese.to@cert.legalmail.it

info@comune.montaldotorinese.to.it

ORDINANZA N° 02/2025 DEL 24/01/2025

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO IN SEGUITO A PERDITA DI ACQUA SU VIA TRINITÀ PROVENIENTE DA CONDOMINIO “ANTICA LOCANDA” SITO IN VIA TRINITÀ N. 15.

IL SINDACO

Considerato che dallo scorso dicembre 2024 risulta esserci una perdita di acqua proveniente dal Condominio “Antica Locanda” di Via Trinità n. 15 che si riversa sulla Via pubblica;

Viste le segnalazioni effettuate dall’Ufficio Tecnico del Comune di Montaldo Torinese all’amministratore del suddetto Condominio di provvedere alla riparazione del guasto che ha provocato la perdita di acqua al fine di evitare pericoli ed incidenti che potrebbero arrecare danni all’incolumità pubblica;

Viste le successive comunicazioni effettuate dall’Ufficio Tecnico del Comune di Montaldo Torinese all’amministratore del suddetto Condominio per sollecitare l’intervento di riparazione del guasto con la massima urgenza;

Rilevato che ad oggi il problema della perdita di acqua proveniente dal Condominio “Antica Locanda” sito in Via Trinità n. 15 a Montaldo Torinese non risulta ancora risolto e nessuna misura precauzionale, come la posa di sale a prevenzione del formarsi di ghiaccio sulla strada, risulta essere stata presa;

Visto il vigente regolamento edilizio Comunale;

Richiamato l’art. 54 comma 4 del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e privata o la sicurezza urbana, e che tali provvedimenti devono essere comunicati al prefetto anche a i fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

Dato atto che l’immobile in oggetto risulta ubicato in Via Trinità n. 15 e risulta individuato come Condominio “Antica Locanda”, C.F. 90026510017 amministrato dallo Studio G.I. S.r.l. con sede in Via O. Vigliani n. 35/13 a Torino, nella persona del sig. Avanzato Daniele;

Ricordando quanto citato dall’articolo 677 del codice penale che testualmente recita: “...il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a euro 309...”;

Visti:

- l'art. 14 del D.Lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22;
- l'art. 54, comma 1 lettera a) del D.Lgs 267/2000 (..emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
- l'art. 29 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo codice della strada"
- lo Statuto Comunale;
- il Codice Civile;

ORDINA

Al Condominio denominato "Antica Locanda", C.F. 90026510017, ubicato in Via Trinità n. 15, nella persona dell'Amministratore sig. Avanzato Daniele dello Studio G.I. S.r.l. con sede in Via O. Vigliani n. 35/13 a Torino, di intervenire **entro la data del 31/01/2025** con l'intervento di riparazione del guasto che ha provocato la perdita di acqua proveniente dall'immobile e che si riversa sulla Via pubblica, o comunque di provvedere ad adottare misure di salvaguardia e prevenzione alla formazione di ghiaccio, a tutela dell'incolumità degli utenti della strada.

DISPONE INOLTRE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e notificata al proprietario dell'immobile in oggetto;

COMUNICA

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della Legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Sindaco pro-tempore Sergio GAIOTTI.

AVVERTE

Che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 gg. dalla notificazione della presente, ricorso gerarchico al Presidente della Giunta Regionale ovvero nel termine di 60 gg. dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge 06.12.1971 n° 1034, così come modificata dalla Legge 205/2000) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 gg. dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n° 1199).

La presente ordinanza viene trasmessa e pubblicata per quanto di competenza:

All'amministrazione dell'immobile Studio G.I. S.r.l.;

Mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Montaldo Torinese;

Il Sindaco

GAIOTTI Sergio

